

DECRETO 23 DEL 08/04/2020 C.D. DECRETO LIQUIDITÀ

È stato pubblicato in [Gazzetta Ufficiale](#) il **Decreto Liquidità** varato lunedì 6 aprile dal **Consiglio dei Ministri**.

Commentiamo di seguito le principali novità fiscali contenute nel Decreto, in aggiunta alle misure già previste dal Decreto "Cura Italia".

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Per tutti i soggetti con ricavi/compensi 2019 inferiori a 50 milioni di euro sono sospesi i versamenti per il mese di aprile relativi a:

- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
- trattenute relative all'addizionale regionale e comunale
- contributi previdenziali, assistenziali e INAIL
- Iva

a condizione che abbiano subito almeno un calo di fatturato del 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Stessa sospensione è prevista per i versamenti sopra elencati del mese di maggio, compresi i contributi delle gestioni artigiani e commercianti, con il medesimo calo del fatturato da verificare sul mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Per i contribuenti con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro la percentuale del 33% è elevata al 50%.

La sospensione spetta in ogni caso:

- ai soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

I versamenti di aprile e maggio sono sospesi, a prescindere dal volume dei ricavi 2019, per i soggetti con domicilio/sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza al verificarsi delle condizioni di calo di fatturato sopra evidenziate.

I versamenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non è previsto il rimborso in caso di versamento volontario.

Per i contribuenti dei settori definiti danneggiati (come individuati dall'art 8 comma 1 del DL 2/3/2020 e dall'art. 61 comma 1 e 2 del DL del 17/3/2020), qualora non rientrino nei parametri sopra identificati, resta ferma la sospensione per i versamenti scadenti fino al 30/4/2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dell'INAIL, che dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31/5/2020 o con rateizzazione in 5 rate di pari importo; tale sospensione è estesa ai versamenti dovuti fino al 31/5/2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche che dovranno essere effettuati in unica soluzione il 30/6/2020 o con rateizzazione in 5 rate di pari importo.

Sono considerati settori danneggiati, a titolo di esempio i settori turistico-alberghiero, della ristorazione/bar/gelaterie/pasticcerie, dei trasporti di merce e persone, dei servizi culturali (cinema, teatri, musei e biblioteche, ecc.), asili nido, di assistenza diurna per minori.

Non assoggettamento ritenuta d'acconto sui redditi lavoro autonomo e sulle provvigioni

È stata prorogata la possibilità di non assoggettare a ritenuta di acconto le provvigioni e i compensi di lavoro autonomo percepiti nel periodo compreso tra il 17/3/2020 e il 31/5/2020, prima previsto solo fino al 31/3/2020, a favore di coloro che:

- abbiano ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro per il 2019;
- non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente;
- rilascino apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del decreto 23 del 08/04/2020.

Le ritenute non operate dal sostituto di imposta dovranno essere versate entro il 31/7/2020 in un'unica soluzione o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale acconti giugno

Limitatamente agli acconti previsionali per l'anno 2020 è prevista la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso in cui, a consuntivo, risulti almeno versato l'80% di quanto dovuto per Ipef, Ires e Irap.

Proroga al 16/4 della scadenza del 20/3

I versamenti che avevano usufruito della proroga dal 16/3 al 20/3/2020, ai sensi dell'art. 60 del DL 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16/4/2020.

Termini di consegna e trasmissione telematica Certificazione Unica

È prorogata dal 31/3 al 30/4 la scadenza per la consegna e la trasmissione della Certificazione Unica relativa al 2019.

Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:

- per l'imposta di bollo riferita al primo trimestre entro la scadenza prevista per il secondo trimestre (20 luglio) se l'importo è inferiore a € 250;
- per l'imposta di bollo riferita al primo e al secondo trimestre entro la scadenza prevista per il terzo trimestre (20 ottobre) se l'importo complessivo dei due trimestri è inferiore a € 250;

Rimangono invariate le scadenze di pagamento dell'imposta di bollo riferite al 3° e al 4° trimestre 2020.

Estensione credito di imposta per le spese di sanificazione

Il credito di imposta già previsto dal Decreto Cura Italia per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro è esteso anche all'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro quali ad esempio:

- mascherine chirurgiche, Ffp2 Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari atti alla protezione individuale;
- dispositivi di sicurezza a protezione dall'esposizione ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali ad esempio barriere e pannelli protettivi;
- detergenti mani e disinfettanti.

Il credito è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di spesa di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

È prevista l'emanazione di un apposito Decreto che stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito.